

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto soprastanti e sottostanti il suolo comunale da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per utenza.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone, comprendente anche le utenze cessate o iniziate nel corso dell'anno medesimo.
5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

Art. 27 **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è dovuto:
 - nella misura del 20 per cento per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sportive, ricreative e del tempo libero
 - nella misura del 95 per cento della tariffa per le occupazioni realizzate per l'esecuzione delle opere di cui al D.Lgs. n. 198 del 4 settembre 2002 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, comma 2°, della Legge 21 dicembre 2001 n. 443)¹³

Art. 28 **Riduzioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è ridotto:
 - Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee con impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
 - Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente
 - Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera fino a 12 ore (I° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
 - Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera oltre le 12 ore (II° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione).

¹³ La norma richiamata, per cui è stata adottata la variazione all'art. 27, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003.